



COMUNE DI VICENZA
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Ufficio Sport



P.G.N. 136506

Vicenza, 14.9.2018

IL DIRETTORE

Vista la domanda PGN 89424 del 13/06/2018, presentata dalla Signora Cesaro Anna, nata a Vicenza il 2/10/1954, residente a Vicenza, in Via Rolle, 164 Legale Rappresentante dell'Associazione PRO LOCO LAGHETTO, con sede in Via Lago d' Iseo , n. 25 cap, 36100 Vicenza – P.IVA/ C.F.95005370242.

AUTORIZZA

l'utilizzo dell'Impianto sportivo PALESTRA GHIROTTI di Via Lago d' Iseo 58 a Vicenza per la stagione sportiva 2018 – 2019 con decorrenza dal 17 settembre 2018 al 31 maggio 2019, nei seguenti giorni e orari:

ALLENAMENTI

Giorno	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
LUNEDI'	19.00	20.00		
MARTEDI'				
MERCOLEDI'				
GIOVEDI'	19.00	20.00		
VENERDI'				
SABATO				

PARTITE

Categoria	giorno	
		In base al calendario della Federazione/EPS
		In base al calendario della Federazione/EPS

L'utilizzo dell'IMPIANTO SPORTIVO di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste e contenute nelle CONDIZIONI indicate nel retro del presente atto che dovranno essere accettate e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Associazione stessa.

Vicenza, 14.9.2018

Per accettazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cesaro Anna

FIRMA

UFFICIO SPORT
Il Direttore
Fausto Zaccagnini

CONDIZIONI DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

L'utilizzo degli impianti sportivi è concesso a titolo precario e revocabile alle sottoelencate condizioni, secondo il programma-calendario stabilito dal competente ufficio Sport del Comune di Vicenza e, per le palestre, in orario extrascolastico in base agli accordi tra l'Amministrazione Comunale e le Autorità Scolastiche

1. L'impianto assegnato alla Società sportiva deve essere utilizzato esclusivamente dalla stessa e non può essere ceduto a terzi, salvo preventiva autorizzazione del Comune.
2. L'accesso all'impianto è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti, ai soli atleti, allenatori e dirigenti della società concessionaria debitamente qualificati come tali.
3. E' consentito agli atleti della società sportiva svolgere le attività, utilizzando strutture di gioco di pallavolo, pallacanestro, eventualmente presenti nelle palestre ed, in generale, delle attrezzature fisse esistenti negli impianti, sotto la responsabilità del dirigente accompagnatore o dell'allenatore.
4. Il contegno e la tenuta sportiva, durante la permanenza all'interno dell'impianto, devono essere improntati alla massima correttezza e rispetto nei confronti degli addetti alla gestione dei servizi all'impianto.
5. E' vietato comunque:
 - entrare nei locali e nelle aree di gioco indossando calzature adeguate all'attività, (gli atleti devono calzare le scarpe ginniche negli spogliatoi e non giungere dalle rispettive abitazioni con le scarpe già ai piedi);
 - per le palestre – calciare il pallone da calcio, pallacanestro, pallavolo all'interno dell'area di gioco e dei locali spogliatoi e adiacenti;
 - trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
 - fumare all'interno degli impianti e negli spogliatoi, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
6. Ai frequentatori dell'impianto è inoltre fatto divieto di accedere ai locali della scuola (ove presente).
7. Durante l'entrata ed all'uscita dovranno essere evitati rumori molesti.
8. E' tassativamente vietato l'ingresso ed il parcheggio dei mezzi di trasporto all'interno del recinto scolastico, fatta eccezione per le sole biciclette che dovranno essere posteggiate negli spazi preposti oppure secondo le indicazioni dell'addetto alla gestione dei servizi dell'impianto.
9. Eventuali danni provocati all'immobile ed alle strutture dovranno essere tempestivamente segnalati all'addetto al servizio, il quale, a sua volta, provvederà a darne avviso al Comune e, nel caso anche all'Autorità scolastica.
10. Il Comune si assume ogni responsabilità e si fa carico, anche finanziario, per l'uso degli impianti da parte dei sodalizi sportivi autorizzati, facendo rivalsa successivamente sui responsabili, per eventuali danni provocati all'immobile e alle attrezzature. In particolare, per le palestre, la Scuola è sollevata da ogni responsabilità di qualsiasi tipo derivante dai danni prodotti dalle Società sportive utilizzatrici.
11. Il Comune sostituisce o ripara, con la massima sollecitudine, eventuali danni agli impianti od alle attrezzature;
12. Il Comune provvede al pagamento delle spettanze per la gestione dei servizi di funzionamento dell'impianto, a chi di competenza.
13. Per eventuali necessità inerenti l'uso dell'impianto i dirigenti del sodalizio utilizzatore si rivolgeranno all'incaricato del servizio, il quale potrà accoglierle, nei limiti del possibile, e purché non in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione.
14. Il Dirigente Scolastico od un suo delegato, il Sindaco o suo delegato ed i funzionari addetti dell'Assessorato alle Attività Sportive - Ufficio Sport del Comune di Vicenza, sono autorizzati ad effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per la constatazione del corretto utilizzo della struttura stessa.
15. L'utilizzo dell'impianto per partite di campionato, al sabato pomeriggio e/o alla domenica, dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Sport, al quale, la società utilizzatrice, avrà l'obbligo di consegnare i calendari delle partite, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei rispettivi campionati.
16. Eventuali partite amichevoli potranno svolgersi in orario già assegnato alla Associazione sportiva richiedente oppure in altri orari debitamente autorizzati dal competente Ufficio Sport.
17. L'Associazione sportiva utilizzatrice si impegna a collaborare, nel modo e nei tempi da definire, di volta in volta, per l'organizzazione, la promozione, il sostegno e la realizzazione di iniziative e progetti che saranno proposti dal Comune di Vicenza, in campo motorio e sportivo con particolare riguardo al progetto scuola/educazione motoria nella scuola primaria.
18. Lo schema tariffario per la concessione in uso delle palestre sportive e dei campi da calcio, è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 148 del 24.10.2017.
19. Con la sottoscrizione del presente atto, la Società sportiva dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto dovesse derivare ai partecipanti alle attività programmate all'interno della struttura.
20. L'Associazione utilizzatrice dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 da presentare a questo ufficio.
21. L'orario di utilizzo dei locali e delle aree sportive, stabilito con la presente autorizzazione, deve essere considerato a titolo precario a tutti gli effetti. Pertanto è da considerarsi revocabile in qualsiasi momento e, per quanto riguarda le palestre, è subordinato alle esigenze dell'attività didattica della scuola;
22. Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Vicenza.
23. Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio condizioni si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia di C.C.